

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

|                                                                                                                                                                         |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Decreto-legge 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772, approvato dal Senato ( <i>Seguito esame e conclusione</i> ) ..... | 37 |
| ALLEGATO ( <i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi</i> ) .....                                                                                                            | 43 |
| AVVERTENZA .....                                                                                                                                                        | 42 |

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 29 ottobre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Giacomo Caliendo.*

**La seduta comincia alle 14.20.**

**Decreto-legge 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario. C. 1772, approvato dal Senato.**

*(Seguito esame e conclusione).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 28 ottobre 2008.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che il provvedimento è iscritto nel calendario dell'Assemblea a partire da domani. Pertanto oggi si concluderà l'esame del provvedimento.

Avverte che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi al disegno di legge in esame (*vedi allegato*).

Alcuni di questi pongono questioni di ammissibilità sotto il profilo dell'estraneità

per materia, che ricordo essere estremamente rigorosa per i disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Si riferisce, in particolare all'emendamento 1.2 Di Pietro ed all'articolo aggiuntivo 1.02 Ferranti, volti rispettivamente ad abrogare ed a sospendere la norma dell'ordinamento giudiziario secondo cui i magistrati ordinari al termine del tirocinio non possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare, anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Si tratta del comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 160 del 2006, così come modificato dalla legge n. 111 del 2007. Per quanto tale disposizione non sia oggetto di modifiche da parte del decreto-legge, ritiene di dover ammettere le predette proposte emendative, in quanto, come è emerso chiaramente nel corso dell'esame, l'articolo 13, comma 2, costituisce il presupposto dei requisiti di necessità ed urgenza che hanno determinato il Governo ad emanare il decreto-legge in esame. L'esigenza di una nuova disciplina per la copertura dei posti vacanti delle sedi disagate nasce proprio dalla circo-

stanza che, in ragione del predetto comma 2, non possono più essere utilizzati magistrati anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Eliminando o riducendo tale limite, viene meno la necessità ed urgenza di intervenire in materia di sedi disagiate.

Sono invece da ritenere inammissibili le seguenti proposte emendative: 1.01 D'ippolito e 2.01 Vitali.

L'articolo aggiuntivo 1.01 presentato dall'onorevole D'ippolito interviene su una normativa che esula completamente dal contenuto del decreto-legge in esame, quale la disciplina generale dei limiti di età per il collocamento a riposo dei magistrati. Ritiene pertanto che tale articolo aggiuntivo sia da considerare inammissibile.

È altresì inammissibile l'articolo aggiuntivo 2.01 Vitali, in materia di concorso notarile.

In ragione della natura della fonte normativa richiamata nell'emendamento, risulta infine inammissibile l'emendamento Dis. 1.1 Contento in quanto, sia pure in riferimento al disegno di legge di conversione del decreto-legge, reca una delega legislativa.

Manlio CONTENUTO (PdL) esprime talune perplessità sulla dichiarazione di inammissibilità del suo emendamento Dis. 1.1, poiché ritiene che vi siano precedenti, in questa e nella precedente legislatura, nel senso dell'ammissibilità di emendamenti volti ad introdurre deleghe legislative nei disegni di legge di conversione di decreti-legge.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole Contento, richiama una prassi interpretativa costantemente seguita dalla Presidenza della Camera – volta ad assicurare un uso proprio dello strumento del decreto-legge – circa l'inammissibilità di emendamenti volti a conferire nuove deleghe legislative o modificare norme di delega. Altra questione è quella della diversa interpretazione della dei criteri di ammissibilità da parte del Senato.

Invita quindi il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, esprime parere contrario su tutte le proposte emendative.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere conforme a quello del relatore, fatta eccezione per l'emendamento 1.25 Contento, che invita il presentatore a trasformare in ordine del giorno.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.2, del quale è cofirmatario, che è volto ad abrogare l'articolo 13, comma 2, del decreto-legislativo 5 aprile 2006, n. 160. L'esigenza di una nuova disciplina per la copertura dei posti vacanti delle sedi disagiate, infatti, nasce proprio dalla circostanza che, in ragione del predetto comma 2, non possono più essere utilizzati magistrati anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità. Ribadisce quindi che è stato un errore l'approvazione, nella precedente legislatura, della predetta norma.

La Commissione respinge l'emendamento 1.2 Di Pietro.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.3, del quale è cofirmatario, che consentirebbe di coprire i posti vacanti delle sedi disagiate con i magistrati di prima nomina solo in via subordinata, ovvero ove non fosse possibile ottenere tale risultato, con il diverso sistema introdotto dal decreto-legge in esame.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.3 e 1.1 Di Pietro.

Roberto RAO (UdC) illustra il contenuto dei suoi emendamenti 1.23 e 1.22, sottolineando la necessità di reintrodurre criteri di tipo geografico per l'individuazione

zione delle sedi regionali, onde evitare il rischio di aumentare il numero dei posti vacanti e delle stesse sedi disagiate.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.23, 1.22 e 1.17 Rao.

Donatella FERRANTI (PD) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.10 che, pur incidendo unicamente sul decreto-legge in esame, si pone sulla stessa linea degli emendamenti 1.2 e 1.3 Di Pietro, essendo volto a consentire di assegnare alle sedi disagiate i magistrati di prima nomina. Sottolinea infatti non solo la necessità che ciò avvenga, se si intende seriamente dare una soluzione al problema delle sedi disagiate, ma anche che i magistrati di prima nomina sono perfettamente in grado di rivestire incarichi di responsabilità.

Roberto RAO (UdC) preannuncia il suo voto favorevole sull'emendamento 1.10 Ferranti.

Federico PALOMBA (IdV) evidenzia che l'emendamento 1.4 Di Pietro ha la stessa *ratio* dell'emendamento 1.10 Ferranti.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 1.10 Ferranti e 1.4 Di Pietro.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.5 Di Pietro volto a reintrodurre il criterio del numero degli affari penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata, per l'identificazione delle sedi disagiate.

La Commissione respinge l'emendamento 1.5 Di Pietro.

Cinzia CAPANO (PD) illustra il contenuto dell'emendamento 1.12 Ferranti, volto a prescrivere al Consiglio superiore della magistratura, in sede di identificazione delle sessanta sedi disagiate, di te-

nere conto del numero degli affari penali, con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata, e al numero degli affari civili, in rapporto alla media del distretto e alla consistenza degli organi.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO sottolinea che, come dimostrano anche i dati prodotto dal Governo, il problema della carenza di organico non si pone con riguardo alle sedi caratterizzate da un alto tasso di criminalità organizzata. Rileva inoltre che il Consiglio superiore della magistratura non potrà non tenere conto dei dati indicati nell'emendamento 1.12 Ferranti, che appare quindi ultroneo.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, con riferimento all'emendamento 1.12 Ferranti, fa presente che eventualmente in Assemblea si potrà presentare un ordine del giorno diretto a che il Ministro della giustizia, nel formulare la sua proposta al Consiglio Superiore della Magistratura, finalizzata all'identificazione delle sedi disagiate, tenga conto dei criteri indicati nell'emendamento.

La Commissione respinge l'emendamento 1.12 Ferranti.

Manlio CONTENUTO (PdL), accogliendo l'invito del rappresentante del Governo, ritira il proprio emendamento 1.25. Sottolinea, tuttavia, che sussiste un serio problema di disomogenea distribuzione dei magistrati fra le varie sedi, anche tra quelle disagiate, come risulta tra l'altro dai dati recentemente forniti dal Governo.

La Commissione respinge l'emendamento 1.11 Ferranti.

Marilena SAMPERI (PD) raccomanda l'approvazione dell'emendamento 1.13 Ferranti volto ad introdurre criteri certi ed oggettivi per l'individuazione dei magistrati che possono essere sottoposti al trasferimento d'ufficio nelle sedi a copertura immediata. Rileva tuttavia con rammarico come non sembrino sussistere i

marginari per modificare il provvedimento in esame, anche quando le modifiche proposte siano palesemente di buon senso, come nel caso dell'emendamento testè illustrato.

La Commissione respinge l'emendamento 1.13 Ferranti.

Roberto RAO (UdC) illustra il contenuto dei suoi emendamenti 1.18 e 1.19, e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione respinge l'emendamento 1.18 Rao.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che gli emendamenti 1.19 Rao, nonché 1.7 e 1.8 Di Pietro non saranno posti in votazione poiché presuppongono l'accoglimento degli emendamenti volti a consentire di destinare alle sedi disagiate, come prima assegnazione, i magistrati che hanno svolto il tirocinio.

Lanfranco TENAGLIA (PD), intervenendo sull'emendamento 1.14 Ferranti, soppressivo dell'articolo 1, comma 8-*bis*, introdotto nel corso dell'esame al Senato, rileva come la norma che si intende espungere sia assolutamente estranea al contesto del provvedimento e palesemente *ad personam*, poiché volta, come noto, a consentire al giudice Carnevale di assumere l'incarico di Presidente della Corte di cassazione, in deroga ai limiti di età previsti dalla legge e agli stessi principi sanciti dalla recente riforma dell'ordinamento giudiziario.

Federico PALOMBA (IdV) rileva che l'emendamento 1.9 Di Pietro, del quale è cofirmatario, è volto a sopprimere una disposizione introdotta surrettiziamente dal Senato e diretta ad eliminare il limite dell'età di collocamento a riposo di 75 anni per il conferimento di incarichi apicali. Ritiene che tale disposizione, della quale contesta i requisiti di necessità ed urgenza propri dei decreti-legge, non sia assolutamente condivisibile e che pertanto, al contrario delle altre disposizioni oggetto

degli emendamenti finora esaminati, non possa essere materia di dibattito in Commissione. Si tratta di una disposizione del tutto illogica che la maggioranza ha introdotto nel decreto legge al solo fine di consentire al giudice Carnevale di essere nominato Presidente della Corte di cassazione. Poco conta per la maggioranza che tale incarico sia in tal modo ricoperto da una persona che abbia superato il limite di collocamento a riposo fissato dalla legislazione vigente in 75 anni. Invita pertanto la Commissione a sopprimere la norma introdotta dal Senato senza tenere in alcuna considerazione il principio del buon andamento dell'amministrazione della giustizia. Invita il rappresentante del Governo a chiarire quali siano le ragioni che giustificano la necessità ed urgenza dell'eliminazione del limite di età per il conferimento di incarichi apicali presso la Corte di Cassazione.

Roberto RAO (UdC), condividendo le osservazioni degli onorevoli Tenaglia e Palomba, sottolinea che dalla legislazione vigente si evince chiaramente la tassatività del limite di età di 75 anni previsto per il collocamento a riposo dei magistrati. Ritiene che qualsiasi norma legislativa volta a derogare a tale principio debba essere considerata irragionevole.

Federico PALOMBA (IdV) invita nuovamente il rappresentante del Governo a chiarire se la disposizione introdotta dal Senato risponda ai requisiti costituzionali di necessità ed urgenza previsti per le disposizioni dei decreti legge.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO, replicando all'onorevole Palomba, sottolinea che la disposizione in questione è stata introdotta dal Senato approvando un emendamento di iniziativa parlamentare, sul quale peraltro il Governo nel corso dell'esame in sede referente si era espresso in senso contrario.

La Commissione con distinte votazioni respinge gli identici emendamenti 1.9 Di Pietro, 1.14 Ferranti e 1.20 Rao, l'articolo

aggiuntivo 1.02 Ferranti nonché gli emendamenti 1-bis.1, 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 Di Pietro.

Elio Vittorio BELCASTRO (Misto-MpA) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 2.12, volto a destinare le quote delle risorse intestate al « fondo unico giustizia » ai bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate. Ritiene che tale disposizione, beneficiando le regioni meridionali ove la criminalità organizzata trova maggior diffusione, abbia una funzione riparatoria. Rilevando a tale proposito che la criminalità organizzata rappresenta un elemento di rallentamento dello sviluppo economico delle regioni meridionali, al quale lo Stato deve porre rimedio anche ricollocando in tale ambito territoriale i fondi che scaturiscono dalla repressione delle attività di criminalità. Chiede al rappresentante del Governo di esprimere parere favorevole sul suo emendamento.

Enrico COSTA (PdL), prima di intervenire sull'emendamento 2.12, ritiene di evidenziare come l'atteggiamento dell'opposizione al Senato, al contrario di quanto sta accadendo alla Camera, è stato comunque nel senso di non mettere in pericolo la conversione del decreto legge, come risulta dalla circostanza che anche i gruppi di opposizione hanno votato favorevolmente in occasione del voto finale. In ordine all'emendamento 2.12, del quale ne comprende la *ratio* riconducibile ai principi del federalismo fiscale, invita il presentatore a ritirarlo, in quanto esso stravolgerebbe la funzione del fondo unico di giustizia, la cui finalizzazione deve essere circoscritta ad esigenze di giustizia e sicurezza. Suggerisce a tale proposito di presentare in Assemblea un ordine del giorno diretto a prevedere degli stanziamenti a favore delle regioni vittime della criminalità organizzata, senza per questo intaccare i fondi a favore della giustizia.

Pierluigi MANTINI (PD) con riferimento all'emendamento 2.12 Belcastro, rileva che in ogni caso il « l'emergenza

giustizia » è un problema nazionale. Ritiene quindi condivisibile utilizzare maggiori risorse, anche provenienti dal « fondo unico giustizia », per le regioni dove l'emergenza nazionale giustizia è maggiore. Ritiene inutile che l'emendamento in questione venga trasformato in un ordine del giorno, che sarebbe inefficace anche ove accolto dal Governo.

Manlio CONTENUTO (PdL) rileva che l'emendamento 2.12 Belcastro si presta a molteplici letture e che, in particolare, potrebbe essere interpretato in senso contrario al principio del federalismo solidale. Invita quindi a non stravolgere la struttura e la *ratio* del fondo unico giustizia. Sottolinea infine che potrebbe essere opportuno distribuire le relative risorse anche sulla base dell'efficienza e della capacità di recupero delle spese di giustizia dimostrate dai vari uffici giudiziari.

Cinzia CAPANO (PD) ritiene che l'emendamento 2.12 Belcastro debba essere valutato favorevolmente, anche perché, tenendo conto del fatto che le spese per il funzionamento degli uffici giudiziari sono anticipate dai comuni e solo in parte rimborsate dallo Stato, consentirebbe di riequilibrare la ripartizione delle risorse in considerazione degli uffici giudiziari e dei comuni che sopportano costi maggiori.

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO dichiara di condividere le osservazioni dell'onorevole Contento circa l'opportunità di valorizzare l'efficienza degli uffici giudiziari anche in ordine all'attribuzione di maggiori risorse senza alterare la struttura e le finalità del fondo unico giustizia. Invita pertanto l'onorevole Belcastro a ritirare l'emendamento 2.12.

Pasquale CIRIELLO (PD) rileva che l'emendamento 2.12 è stato erroneamente riferito alle regioni meridionali, in quanto il criterio utilizzato per la ripartizione dei fondi attiene unicamente al compimento delle attività criminali, le quali possono avvenire su tutto il territorio nazionale.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, dopo aver osservato che sono stati esaminati circa trenta emendamenti e che ne rimangono ancora nove, ricorda nuovamente che il provvedimento è iscritto da domani nel calendario dei lavori dell'Assemblea. Rileva che ciò significa che la Commissione deve concludere entro la seduta pomeridiana, anche al fine di consentire la fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti in Aula. Osserva inoltre che si tratta di un disegno di legge di conversione di un decreto la cui scadenza è fissata per il 15 novembre prossimo. Avverte pertanto che nella seduta in corso, indipendentemente dal numero degli emendamenti che saranno stati esaminati, si concluderà l'esame del provvedimento in sede referente.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti 2.12 Belcastro, 2.6 e 2.7 Di Pietro nonché 2.20 e 2.8 Ferranti.

Federico PALOMBA (IdV) raccomanda l'approvazione dell'emendamento emendamento 2.1, del quale è cofirmatario, volto a sopprimere la disposizione che attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri la competenza di emanare decreti volti a modificare il riparto delle quote del fondo unico giustizia attribuite al Ministero della giustizia ed al Ministero dell'interno. Ritiene che sia eccessiva la discrezionalità attribuita al Presidente del Consiglio in ordine alla possibilità di modificare una ripartizione delle quote che è stabilita per legge.

Donatella FERRANTI (PD), condividendo le osservazioni dell'onorevole Palomba, ritiene che debba essere dato atto all'attività compiuta dal dottor Claudio Castelli, già Capo del dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del Ministero della giustizia, in ordine al recupero delle somme che vanno ad alimentare il fondo unico della giustizia. In relazione all'emendamento 2.12 Belcastro appena respinto, ritiene che questo sia sostanzialmente condivisibile in quanto, non solo in riferi-

mento alle regioni del meridione, è volto comunque a recuperare fondi a favore del comparto giustizia. Sottolinea comunque che il fondo unico della giustizia dovrebbe essere interamente dedicato alle esigenze della giustizia, senza prevedere la possibilità di interventi discrezionali del Presidente del Consiglio volti a valorizzare altre esigenze.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti 2.1 Di Pietro, 2.21 Rao e 2.9 Ferranti, nonché gli emendamenti 2.10 e 2.11 Ferranti.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono stati espressi i pareri delle Commissioni competenti e del Comitato per la legislazione.

La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

**La seduta termina alle 16.**

#### AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

#### SEDE REFERENTE

*Disposizioni in materia di reati ministeriali.*  
C. 891 Consolo.

*Disposizioni in materia di azione risarcitoria collettiva.*  
C. 410 Contento.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

## ALLEGATO

**DL 143/08: Interventi urgenti in materia di funzionalità del sistema giudiziario.****EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI****ART. 1.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 1.**

*(Modifica al decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160).*

1. Il comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, è abrogato.

**1. 2.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1 premettere il seguente:*

01. Al comma 2 dell'articolo 13 del decreto legislativo del 5 aprile 2006, n. 160, sono aggiunte in fine le seguenti parole: « Si può tuttavia assegnare ai posti sopra indicati, in deroga a quanto prima disposto, magistrati di prima nomina nel caso in cui il bando per la copertura di posti nelle funzioni monocratiche sia andato deserto, ovvero nella misura in cui ciò sia avvenuto. Se tuttavia restano ancora posti scoperti si provvede a norma delle disposizioni seguenti.

**1. 3.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, sopprimere la lettera a).*

**1. 1.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1, dopo le parole: di cui al comma 2, aggiungere le seguenti: appartenenti ad una re-*

gione diversa da quella ove il magistrato presta servizio.

**1. 23.** Rao.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1 sopprimere le seguenti parole: , comportando una distanza superiore ai 100 chilometri dalla sede ove il magistrato presta servizio.*

**1. 22.** Rao.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1 sostituire le parole: La presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio, con le seguenti: Fatta salva la possibilità di deroghe disposte con decisioni puntualmente motivate dal Consiglio superiore della magistratura, in presenza di imprescindibili esigenze di servizio, la presente legge non si applica alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio. La presente legge non si applica altresì.*

**1. 17.** Rao.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1, comma 1, sopprimere le seguenti parole: alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio,.*

*Conseguentemente al comma 4 sopprimere le seguenti parole: , che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità,.*

**1. 10.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1 secondo periodo, sopprimere le parole:* alle assegnazioni di sede dei magistrati al termine del tirocinio,

**1. 4.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera b) capoverso ART. 1, comma 2, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*b-bis)* sedi che si caratterizzano per un elevato numero di affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata.

**1. 5.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera b), capoverso ART. 1, comma 3, dopo la parola:* sessanta *inserire le seguenti:* tenendo conto del numero degli affari penali con particolare riguardo a quelli relativi alla criminalità organizzata nonché al numero di affari civili in rapporto alla media del distretto ed alla consistenza degli organici.

**1. 12.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* provenienti da sedi non disagiate.

**1. 25.** Contento.

*Al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* , che abbiano conseguito almeno la prima valutazione di professionalità,.

**1. 11.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 1, lettera c), capoverso ART. 1-bis, comma 1, sostituire le parole da:* dei magistrati *fino alla fine del periodo con le seguenti:* di magistrati, sulla base di criteri

annualmente individuati dal Consiglio superiore della magistratura, sentito il Ministro della giustizia, tenuto conto di esigenze organizzative e del carico giudiziario degli uffici di provenienza.

**1. 13.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 1, lettera d) capoverso ART. 2 sostituire la rubrica con la seguente:* Indennità in caso di trasferimento in sedi disagiate.

**1. 18.** Rao.

*Al comma 1, lettera d) capoverso ART. 2 sostituire le parole:* al magistrato trasferito d'ufficio *con le seguenti:* al magistrato assegnato o trasferito d'ufficio.

**1. 19.** Rao.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 2, al comma 1, dopo le parole:* ai sensi degli articoli 1 e 1-bis *aggiungere le seguenti:* o destinato di prima nomina.

**1. 7.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 1, lettera d), capoverso ART. 2 al comma 3, dopo le parole:* ai sensi degli articoli 1 e 1-bis *aggiungere le seguenti:* o destinato di prima nomina.

**1. 8.** Di Pietro, Palomba.

*Sopprimere il comma 8-bis.*

**\* 1. 9.** Di Pietro, Palomba.

*Sopprimere il comma 8-bis.*

**\* 1. 14.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Sopprimere il comma 8-bis.*

**\* 1. 20.** Rao.

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*

**ART. 1-bis.**

*(Prosecuzione del rapporto di lavoro dei magistrati).*

1. All'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 9, sono premesse le seguenti parole: « Salvo che per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, »

b) al comma 10, sono premesse le seguenti parole: « Salvo che per le categorie di personale di cui all'articolo 1 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, »

**1. 01.** D'Ippolito.

**(Inammissibile)**

*Dopo l'articolo 1 inserire il seguente:*  
**ART. 1-bis. 1.** L'efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109 è sospesa fino alla riforma di riordino della geografia giudiziaria e comunque non oltre il 31 dicembre 2010.

**1. 02.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

**ART. 1-BIS.**

*Dopo il comma 2, aggiungere 2 seguenti:*

**2-bis.** Magistrati destinati a funzioni non giudiziarie.

1. Nel ruolo organico della magistratura sono istituiti duecento posti di ma-

gistrati di merito o di legittimità, nonché di equiparati ai medesimi, con esclusione degli uditori giudiziari, chiamati a svolgere funzioni diverse da quelle giudiziarie ordinarie, in ossequio alle vigenti disposizioni di legge.

2. Cessato l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, i magistrati possono essere assegnati agli uffici giudiziari di provenienza, con le precedenti funzioni, anche in soprannumero che deve essere riassorbito con le successive vacanze.

**1.bis.1.** Di Pietro, Palomba.

**ART. 2.**

*Sostituirlo con il seguente:*

**ART. 2. – (Norme sui depositi giudiziari).** – **1.** Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa, di cui è stata disposta la restituzione con provvedimento definitivo o di archiviazione, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni, sono acquisite dallo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

**2.** Le somme depositate presso le banche e la società Poste italiane Spa in relazione a procedure esecutive, non riscosse o non reclamate dagli aventi diritto entro cinque anni dal giorno in cui è divenuta definitiva l'ordinanza di distribuzione o di approvazione del progetto di distribuzione ovvero, in caso di opposizione, dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce la controversia, sono acquisite allo Stato e sono versate a cura delle medesime banche e della società Poste italiane Spa in conto entrate del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e

delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

3. All'articolo 67, comma 2, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole da: « degli articoli » fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: « degli articoli 110, secondo, terzo e quarto comma, 111, 111-bis, 111-ter, 111-quater, 112, 113, 113-bis, 114, 115 e 117, secondo, terzo, quarto e quinto comma, della legge fallimentare ».

4. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono disciplinate:

a) le modalità di comunicazione dello stato del procedimento e dei provvedimenti adottati, che garantiscano la prova dell'avvenuta ricezione;

b) le modalità con cui le banche e la società Poste italiane Spa versano le somme di cui ai commi 1 e 2 e gli interessi maturati.

5. Una somma pari al 20 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo è destinata al fondo unico di amministrazione costituito presso il Ministero della giustizia, anche per finanziarie progetti relativi al recupero di crediti dell'amministrazione e delle somme di cui ai commi 1, 2 e 3.

6. È istituito un fondo per l'incentivazione della permanenza dei magistrati in sedi non richieste di cui all'articolo 3 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successive modificazioni, e in sedi disagiate di cui all'articolo 1 della legge 4 maggio 1998, n. 133, alimentato con una somma pari al 4 per cento di quanto riscosso annualmente ai sensi delle disposizioni del presente articolo. L'impiego del fondo è disciplinato con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare, d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura, en-

tro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge ».

**2. 2.** Di Pietro, Palomba.

*Sostituirlo con il seguente:*

ART. 2. – *(Assegnazione al Ministero della giustizia di somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca.* – 1. Le somme di denaro costituenti depositi giudiziari giacenti in libretti di deposito presso Poste italiane Spa ovvero in istituti di credito, oggetto di provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia, per il funzionamento degli uffici giudiziari e delle strutture centrali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle somme già confluite, alla data di entrata in vigore della legge 6 agosto 2008, n. 133, nel Fondo di cui al comma 102 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

3. Le somme di denaro acquisite ai sensi del comma 1 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

4. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, il Ministero della giustizia procede, entro il 31 marzo di ogni anno, alla verifica delle confische delle somme di denaro e dei proventi dei beni confiscati, ovunque depositate, che siano maturate al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. I contributi unificati corrisposti per l'iscrizione a ruolo delle controversie innanzi all'autorità giudiziaria, nonché i diritti corrisposti per il rilascio delle copie, anche su supporto informatico, di atti dei procedimenti civili, penali e di volontaria giurisdizione, sono attribuiti, in deroga a qualunque diversa disposizione, al Ministero della giustizia, con iscrizione in apposito capitolo di bilancio.

6. Alle somme di denaro, ovunque giacenti, già attinte, alla data di entrata in vigore della presente legge, da provvedimento di confisca emesso dall'autorità giudiziaria o confiscate per legge, si applica quanto disposto dai commi 1 e 3.

**2. 3.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 5, premettere le seguenti parole:* A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

**2. 4.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 5, dopo le parole:* Ministero della Giustizia concernenti *inserire le seguenti:* il funzionamento egli uffici giudiziari e delle strutture centrali nonché.

**2. 5.** Di Pietro, Palomba.

*Sostituire il comma 7, con il seguente:*

7. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno, sono stabilite annualmente, fermo quanto disposto al comma 5, previa verifica dei presupposti del relativo incameramento, nonché della compatibilità e ammissibilità finanziaria delle relative utilizzazioni, le quote delle risorse intestate « Fondo unico giustizia », anche frutto di utili della loro gestione finanziaria, da destinare all'entrata dei bilanci delle regioni ove sono state poste in essere prevalentemente le attività criminose sanzionate.

*Conseguentemente sopprimere i commi 7-bis e 7-ter.*

**2. 12.** Belcastro, Lo Monte, Commercio, Iannaccone, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

*Al comma 7, sostituire le parole da:* Presidente del Consiglio *fino a:* Ministro

dell'Interno *con le seguenti:* Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Ministro della giustizia e del Ministro dell'interno.

**2. 6.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 7 dopo le parole:* Presidente del Consiglio dei Ministri *aggiungere le seguenti:* da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

**2. 7.** Di Pietro, Palomba.

*Al comma 7, lettera b), sostituire le seguenti parole:* ad un terzo *con le seguenti:* alla metà.

*Conseguentemente sopprimere il comma 7-bis.*

**2. 20.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 7, lettera b), sostituire le seguenti parole:* ad un terzo *con le seguenti:* alla metà.

*Conseguentemente al comma 7-bis aggiungere infine il seguente periodo:* Al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia sono comunque destinate quote in misura non inferiore rispettivamente ad un quinto ed ad un terzo.

**2. 8.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallaro, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Sopprimere il comma 7-bis.*

**\* 2. 1.** Di Pietro, Palomba.

*Sopprimere il comma 7-bis.*

**\* 2. 21.** Rao.

*Sopprimere il comma 7-bis.*

- \* **2. 9.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 7-bis aggiungere infine il seguente periodo:* Al Ministero dell'interno ed al Ministero della giustizia sono comunque destinate quote in misura non inferiore rispettivamente ad un quinto ed ad un terzo.

- 2. 10.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Al comma 7-ter, dopo le parole:* dei servizi istituzionali *inserire le seguenti:* nonché dell'informatica giudiziaria, del processo telematico e del personale amministrativo.

- 2. 11.** Ferranti, Tenaglia, Capano, Cavallo, Ciriello, Concia, Cuperlo, Farina, Mantini, Melis, Rossomando, Samperi, Tidei, Vaccaro.

*Dopo l'articolo 2 aggiungere il seguente:*

ART. 2-bis.

1. La disciplina prevista dall'articolo 11 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166, si applica anche ai candidati che hanno partecipato al concorso notarile indetto con decreto del direttore generale della giustizia civile 10 settembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4<sup>a</sup> serie speciale, n. 71 del 7 settembre 2004. Pertanto sono ammessi a sostenere le prove orali coloro che hanno conseguito in ciascuna delle tre prove scritte un punteggio minimo di trenta e un punteggio complessivo pari o superiore a novanta e inferiore a centocinque.

2. I candidati di cui al comma 1 del presente articolo che risultano, all'esito degli esami orali, vincitori del concorso, sono collocati in graduatoria ai sensi dell'articolo 2-bis della legge 6 agosto 1926, n. 1365, introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 166.

- 2. 01.** Vitali, Fallica.

**(Inammissibile)**

*Dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 giugno 2009, un decreto legislativo diretto a modificare l'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 160 del 2006 secondo il principio e il criterio direttivo di cui al comma 3. Il decreto legislativo, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato su proposta del Ministro della giustizia.

3. Il decreto legislativo di cui al comma 1 è informato al principio e criterio direttivo secondo cui i magistrati ordinari al termine del tirocinio possono essere destinati a svolgere le funzioni requirenti, giudicanti monocratiche penali o di giudice per le indagini preliminari o di giudice dell'udienza preliminare anteriormente al conseguimento della prima valutazione di professionalità solo in casi eccezionali per la copertura di posti di sedi disagiate rimasti vacanti per difetto di aspiranti.

4. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, il decreto è emanato anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 6 o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, nel rispetto del principio e criterio direttivo fissato dal comma 3, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 3 e 4, disposizioni

integrative e correttive del decreto legislativo emanato ai sensi del comma 1.

**Dis. 1. 1.** Contento.

**(Inammissibile)**